Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Martedì, 16 novembre 1926 — Numero 264

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISI DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha oggi ricevuto alle ore 10.30, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor dottor Djemil Dino, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Albanese.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il dottor Don Carlos Puig Casauranc, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario degli Stati Uniti del Messico.

Roma, addì 16 novembre 1926.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

III Mercato-concorso tori e torelli e Mostra zootecnica, in Pisa.

Con decreto 20 ottobre 1926, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, S. E. il Capo del Governo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Cattedra ambulante di agricoltura di Pisa a promuovere il III Mercato-concorso tori e torelli e la Mostra zootecnica, da tenersi il 27 di detto mese.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2199.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1895.
Determinazione delle Scuole militari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Scuole militari del Regno sono le seguenti:
a) 2 Collegi militari;
b) 1 Accademia di fanteria e cavalleria;
c) 1 Accademia di artiglieria e genio;
d) 1 Scuola di fanteria;
e) 1 Scuola di cavalleria;
f) Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento, in numero non maggiore di 12;
g) 1 Scuola centrale di fanteria;
h) 1 Scuola centrale di artiglieria;
i) 1 Scuola centrale del genio;
l) 1 Scuola centrale di educazione fisica;
m) 1 Scuola di guerra;
n) 1 Scuola controaerei;
o) 1 Scuola di sanità militare.

Alle Scuole centrali di fanteria, di artiglieria, del genio e di educazione fisica è preposto un Comando delle scuole centrali.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di stabilire la sede e l'organico delle dette Scuole e di emanare altresì tutte le disposizioni di carattere interno relative alla loro sistemazione ed amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 87. — COOP

Numero di pubblicazione 2200.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1926, n. 1893.
Ordinamento giuridico e trattamento economico del personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire al definitivo ordinamento e trattamento economico del personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 1393 del 13 agosto 1917 e l'annessovi regolamento del personale navigante, con tutte le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge n. 405 del 7 aprile 1925, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, coi relativi allegati e le successive modificazioni ed aggiunte;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del regolamento del personale ferroviario, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, con tutte le successive modificazioni ed aggiunte, vengono estese al personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina, indipendentemente dagli obblighi ad esso derivanti dall'osservanza delle norme del Codice di commercio, del Codice della marina mercantile, e di quelle speciali del contratto di arruolamento.

Al regolamento stesso vengono apportate le aggiunte e modificazioni di cui appresso:

Art. 15. — 1° capoverso (aggiungere):

« *c)* in qualità di ordinario, per coprire i posti di pianta di cameriere o di mozzo nel personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina ».

Art. 19. — 1° capoverso (sostituire col seguente):

« Gli avventizi straordinari ed ordinari vengono assicurati contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, se imbarcati sui ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina, vengono inscritti alla Cassa degli invalidi per la marina mercantile, a norma delle vigenti disposizioni legislative ».

Art. 25. — 3° capoverso (sostituire col seguente):

« Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli uffici, escluso il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sottocapo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, capo tecnico di 3ª classe, sottocapo tecnico, ufficiale di 3ª classe e macchinista di 3ª classe, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prova di esame e produzione di titoli ».

Art. 28 (aggiungere):

« d) pel personale da adibire al servizio dei ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina è richiesta la patente di capitano di lungo corso per gli ufficiali di coperta, e la patente di macchinista in 1ª per gli ufficiali di macchina ».

Art. 2.

Agli allegati *A, C, G, I* ed *L* al regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, ed al quadro allegato 4 al citato Regio decreto-legge, vengono apportate le aggiunte risultanti dagli allegati al presente decreto, *A-bis, C-bis, G-bis, I-bis, L-bis,* e *4-bis,* visti, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 3.

Agli avventizi, di cui all'art. 167 del regolamento pel personale navigante approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è esteso, con decorrenza dalla data stessa, il trattamento previsto dal titolo II del capitolo V del regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, per gli avventizi di cui alla lettera *c*) dell'art. 122 del regolamento stesso.

Art. 4.

L'assegnazione delle qualifiche risultanti dai quadri di classificazione annessi al regolamento del personale ferroviario con l'allegato A-*bis* al presente decreto, in sostituzione di quelle in atto possedute, è fatta secondo quanto risulta al quadro, allegato 4-*bis,* visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 5.

L'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo partendo per ogni singolo agente dalla posizione posseduta (qualifica, stipendio e relativa decorrenza) alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base alle seguenti norme:

1° per gli ufficiali di coperta e di macchina occorre dapprima trasformare in annuo lo stipendio mensile di cui sono provvisti all'atto dell'inquadramento ed integrarlo poi del valore maturato dell'aumento quinquennale di cui al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598, trascurando le frazioni di tempo inferiori ad un mese. Tale somma è quella che serve di base per la inscrizione nei nuovi quadri di classificazione. In questi ultimi gli anni stabiliti pel conseguimento dell'aumento normale vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso: all'agente viene assegnata nei nuovi quadri la posizione corrispondente allo stipendio base calcolato come sopra; se non si trova l'eguale si assegna la posizione immediatamente superiore.

L'agente assume nei nuovi quadri di classificazione la classe normale di stipendio con la relativa decorrenza assegnatagli; se la classe suddetta è inferiore allo stipendio annuo di fatto goduto all'atto dell'inquadramento, l'agente conserva la differenza come assegno personale fino al passaggio alla classe superiore.

Agli agenti che all'atto dell'inquadramento godono di uno stipendio annuo superiore al massimo previsto dai nuovi quadri di classificazione per la rispettiva qualifica, il valore della relativa decorrenza deve essere interamente corrisposto come assegno personale in aggiunta al nuovo stipendio assegnato;

2° per il personale di bassa forza, invece, trasformato in stipendio annuo quello mensile goduto all'atto dell'inquadramento, si determina dapprima, in base a detto stipendio, senza tenere in alcun conto la relativa decorrenza, la posizione nei nuovi quadri, frazionando nei valori annuali gli intervalli dei quadri stessi, indi sono concessi 3 anni di acceleramento; l'agente assume nei nuovi quadri di classificazione la classe normale di stipendio, con la relativa decorrenza, che corrisponde alla posizione così ottenuta.

Art. 6.

Il personale in servizio dei ferry-boats in qualità di avventizio, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene mantenuto in qualità di avventizio ordinario, in quanto trovisi a coprire posti di pianta.

Si fa eccezione per gli avventizi che si trovino nelle condizioni stabilite dal R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2442, pei quali è ammessa la sistemazione a ruolo con le norme ivi sancite.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 2, secondo capoverso, 17 e 18 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, vengono estese anche al personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina.

Art. 8.

Le disposizioni sulle competenze accessorie di cui all'allegato n. 2 al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sono estese, in quanto applicabili, al personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina.

Alle disposizioni stesse viene aggiunto il seguente:

CAPO XIII.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEI FERRY-BOATS ATTRAVERSO LO STRETTO DI MESSINA.

Art. 78. — Gli orari ed i turni di navigazione sono stabiliti nel contratto di arruolamento.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale, sia di giorno che di notte e tanto in porto quanto in turno di navigazione. Detto maggior lavoro si intende compensato col soprassoldo di cui all'art. 80.

Art. 79. — Nessuna indennità di trasferta spetta al personale, compreso quello delle officine, per i lavori ai ferry-boats, durante il periodo di imbarco per il servizio attraverso lo Stretto, e di sosta nei punti di approdo, e per eventuali riparazioni alle invasature.

Parimenti non spetta indennità di trasferta al personale imbarcato sui ferry-boats o sui piroscafi adibiti temporaneamente a servizi fuori dello Stretto, quando sui medesimi venga istituito a cura dell'Amministrazione il servizio di camera e di mensa.

Art. 80. — Al personale di ruolo addetto ai ferry-boats viene corrisposto per ogni ora di effettivo servizio un soprassoldo nella misura appresso indicata:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	1.40
ufficiale di 1ª classe e macchinista di 1ª classe	»	1.30
ufficiale di 2ª e 3ª classe e macchinista di 2ª e 3ª classe	»	1.20
nostromo, capo fuochista ed elettricista di 1ª e 2ª classe	»	0.70
marinaio, fuochista, carbonaio	»	0.30

Detto soprassoldo per le ore di servizio eccedenti le 100 per ciascun mese e per ciascun agente, viene aumentato della metà.

Il soprassoldo stesso è corrisposto unicamente per le ore di effettivo servizio attraverso lo Stretto.

Agli effetti di tale soprassoldo, per le giornate di malattia del personale di ruolo, valgono le disposizioni di cui al R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, e successive modificazioni, in ordine alle quali l'assegno giornaliero viene stabilito nella misura seguente:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	8.—
ufficiale di 1ª classe e macchinista di 1ª classe	»	7.—
ufficiale di 2ª e 3ª classe e macchinista di 2ª e 3ª classe	»	6.—
nostromo, elettricista di 1ª e 2ª classe e capo fuochista	»	3.—
fuochista, marinaio e carbonaio	»	1.50

Art. 81. — Agli agenti di ruolo addetti al servizio di navigazione attraverso lo Stretto di Messina, che nel periodo giornaliero di navigazione eseguono complessivamente più di tre viaggi (andata e ritorno) per qualunque scalo delle due linee Messina-Reggio e Messina-Villa San Giovanni, è corrisposto per ogni viaggio in più un compenso nella misura appresso indicata:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	4.—
ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe e macchinista di 1ª, 2ª e 3ª classe	»	3.—
nostromo, capo fuochista ed elettricista di 1ª e 2ª classe	»	2.25
fuochista	»	1.65
marinaio e carbonaio	»	1.50

Art. 82. — Per servizi relativi ai viaggi giornalieri fra Messina-Reggio e Villa S. Giovanni, al personale di ruolo imbarcato che parta od arrivi secondo l'orario normale delle corse, o rimanga fuori di residenza, nel periodo fra le 22 e le 5, queste ore comprese, è accordato un compenso nella misura seguente:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	5.50
ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe e macchinista di 1ª, 2ª e 3ª classe	»	4.50
nostromo, capo fuochista ed elettricista di 1ª e 2ª classe	»	3.—
fuochista	»	2.—
marinaio e carbonaio	»	1.—

La liquidazione è fatta in base all'orario delle corse senza riguardo agli eventuali ritardi; però per tener conto del servizio prestato nelle operazioni accessorie prima della partenza e dopo l'arrivo, le ore di partenza o di arrivo, agli effetti della liquidazione di detto compenso, si considerano rispettivamente anticipate di 45 minuti e posticipate di 30.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le indennità di caro-viveri, spettanti al personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina, sono le stesse attualmente corrisposte al personale ferroviario.

Art. 10.

Per la fornitura e la confezione del vestiario uniforme per il personale addetto ai ferry-boats, viene provveduto analogamente a quanto si pratica per il personale ferroviario, cessando la corresponsione dell'indennità finora percepita.

Art. 11.

L'indennità giornaliera di vitto, di cui all'art. 121 del regolamento pel personale navigante, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, modificato dall'articolo 3 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598, viene soppressa, restando assorbita dal soprassoldo per ore di servizio ed in genere dal trattamento economico, stabilito dal presente decreto.

Art. 12.

Col presente decreto restano abrogate le disposizioni contenute nel decreto-legge Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393, e nel regolamento del personale navigante approvato col decreto stesso, nei Regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 598, e 18 novembre 1920, n. 1729, nei Regi decreti 18 novembre 1920, n. 1744, e 26 giugno 1924, n. 1568, nei Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1302, 12 luglio 1925, numero 1285, e 25 ottobre 1925, n. 1907, nonchè tutte le altre disposizioni che siano con esso in contrasto.

Art. 13.

Le norme di applicazione del presente decreto sono deferite al Ministro per le comunicazioni.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1926.

Art. 15.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 85. — COOP

Allegati al R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina.

ALLEGATO A-*bis*

N. del grado	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio risultanti ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																	Supplemento di servizio attivo
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PERSONALE DEI FERRY-BOATS.																				
5	Comandante di 1ª classe / Capo macchinista di 1ª cl.	13700	16000	13700	—	—	—	14300	—	—	—		—	—	—	16000	—	—	—	—	3500
6	Comandante di 2ª classe / Capo macchinista di 2ª cl.	12900	15600	12900	13200	—	13800	—	—	14400	—	—	15000	—	—	15600	—	—	—	—	2800
7	Ufficiale di 1ª classe / Macchinista di 1ª classe	12000	14400	12000	12300	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	—	—	2100
8	Ufficiale di 2ª classe / Macchinista di 2ª classe	10500	13500	10500	10800	—	11100	—	—	11700	—	—	12300	—	—	12900	—	—	13500	—	2100
9	Ufficiale di 3ª classe / Macchinista di 3ª classe	9000	12000	9000	9300	—	9600	—	—	10200	—	—	10800	—	—	11400	—	—	12000	—	2100
12	Nostromo	6900	9000	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	1100
12	Capo fuochista	6900	9000	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	1100
12	Elettricista di 1ª classe	6900	9000	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	1100
13	Elettricista di 2ª classe	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1000
14	Fuochista	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	900
15	Marinaio	5400	7500	5400	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	900
15	Carbonaio	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	900

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO C-*bis*.

Tabella delle qualifiche di prima assunzione.

PERSONALE DEI FERRY-BOATS

Ufficiale di 3ª classe.
Macchinista di 3ª classe.
Elettricista di 2ª classe.
Marinaio.
Carbonaio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

ALLEGATO G-*bis*.

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI alla qualifica di — a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
	PERSONALE DEI FERRY-BOATS				
5	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	—	Ispettore principale	—	—
6	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	—	Comandante di 1ª classe Capo macchin. di 1ª cl.	—	Ispettore di 1ª classe
7	Ufficiale di 1ª classe	—	Comandante di 2ª classe	—	
7	Macchinista di 1ª classe	—	Capo macchin. di 2ª cl.	—	Allievo ispettore (4)
8	Ufficiale di 2ª classe	—	Ufficiale di 1ª classe (1)	Ufficiale di 1ª classe (2)	
8	Macchinista di 2ª classe	—	Macchinista di 1ª cl. (1)	Macchinista di 1ª cl. (2)	
9	Ufficiale di 3ª classe	—	—	Ufficiale di 2ª classe (14)	—
9	Macchinista di 3ª classe	—	—	Macchinista di 2ª cl. (14)	—
12	Nostromo	—	—	—	Aiutante
12	Elettricista di 1ª classe	—	—	—	Sotto capo tecnico
12	Capo fuochista	—	—	—	Sotto capo tecnico
13	Elettricista di 2ª classe	—	—	—	Elettricista di 1ª classe
15	Marinaio	—	—	—	Nostromo
14	Fuochista	—	—	—	Capo fuochista
15	Carbonaio	—	Fuochista (10)	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

ALLEGATO I-*bis*.

Tabella relativa alle qualifiche per le quali, in base all'art. 60, vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione.

PERSONALE DEI FERRY-BOATS

Elettricista di 1ª classe.

Nostromo.

Capo fuochista.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

ALLEGATO L-*bis*.

Tabella relativa ai limiti massimi di età per la conservazione in servizio di agenti delle sottoindicate qualifiche.

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
Personale dei ferry-boats	*Personale dei ferry-boats*
Ufficiale / Macchinista di 1ª, 2ª e 3ª classe	Nostromo
	Capo fuochista
	Elettricista di 1ª e di 2ª classe
	Fuochista
	Marinaio
	Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

ALLEGATO N. 4-*bis*.

Quadro di equiparazione

Personale addetto al servizio dei ferry-boats

VECCHIE TABELLE R. decreto 26 giugno 1924, n. 1568	NUOVE TABELLE	
Qualifica	N. del grado	Qualifica
Comandante e Capo macchinista	5	Comandante di 1ª classe e Capo macchinista di 1ª classe (5)
Comandante e Capo macchinista	6	Comandante di 2ª classe e Capo macchinista di 2ª classe
Ufficiale di 1ª classe e Macchinista di 1ª classe	7	Ufficiale di 1ª classe e Macchinista di 1ª classe
Ufficiale di 2ª classe e Macchinista di 2ª classe	8	Ufficiale di 2ª classe e Macchinista di 2ª classe
	9	Ufficiale di 3ª classe e Macchinista di 3ª classe
Nostromo	12	Nostromo
Capo fuochista	12	Capo fuochista
Elettricista di 1ª classe	12	Elettricista di 1ª classe
Elettricista di 2ª classe	13	Elettricista di 2ª classe
Fuochista	14	Fuochista
Marinaio	15	Marinaio
Carbonaio	15	Carbonaio

(5) Dopo otto anni di anzianità nel grado e sentito il parere delle Commissioni di avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 2201.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1926, n. 1894.

Tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei Tribunali militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3ª), che riforma le tariffe giudiziarie;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3ª), che approva il regolamento concernente le contabilità delle cancellerie giudiziarie e di altre parti del servizio;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, contenente norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo di legge del bollo;

Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di sottoporre a tasse di bollo le sentenze ed altri atti dei Tribunali militari, per l'interesse finanziario che ne deriva;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' stabilita una tassa unica di bollo sulle sentenze dei Tribunali militari nella seguente misura:

1° in caso di condanna alla pena del carcere militare, L. 75;

2° in caso di condanna ad altre pene, L. 150;

3° in caso di rigetto e di inammissibilità del ricorso della parte privata sulle sentenze del Tribunale Supremo militare, L. 50.

Tali tasse sono aumentate della metà quando i condannati con una sola sentenza sono due, e sono raddoppiate quando i condannati sono tre o più.

Art. 2.

Sui decreti penali dei Tribunali militari è stabilita una tassa unica di bollo nella misura di L. 50 per ciascuna persona condannata.

Art. 3.

Le tasse suaccennate sono dovute solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato.

Art. 4.

Tutte le tasse dovute per le sentenze ed i decreti penali a norma degli articoli precedenti, da riscuotersi in modo virtuale, vengono iscritte nel registro campione prescritto dall'art. 209 della tariffa penale approvata col R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, presso la cancelleria del Tribunale militare territoriale o del Tribunale militare marittimo che ha pronunciato la sentenza di condanna e sono riscosse insieme alle spese processuali, ed alle pene pecuniarie, se ve ne siano.

Ancorchè una sentenza sia stata gravata di ricorso in nullità davanti al Tribunale Supremo militare, la nota definitiva delle spese, compresa la tassa dovuta per la sentenza del detto Supremo Collegio, dovrà essere compilata dal cancelliere del Tribunale militare territoriale o dal cancelliere del Tribunale militare marittimo che ha pronunciato la condanna, ed a lui spetta di iscriverla nel registro di cui al sopraccennato art. 209 della tariffa penale.

Art. 5.

Le copie degli atti che si rilasciano per uso privato dalla cancelleria del Tribunale Supremo militare si redigono su carta da bollo da L. 10.

Le copie degli atti che si rilasciano per uso privato dalle cancellerie dei Tribunali militari sono redatte su carta da bollo da L. 6.

Art. 6.

Gli atti di cauzione nella Amministrazione della giustizia militare sono redatti su fogli bollati da L. 6.

Art. 7.

Il verbale di cauzione per libertà provvisoria è soggetto, senza riguardo al numero dei fogli, alle seguenti tasse da bollo:

a) se la cauzione è prestata dall'obbligato principale, tassa fissa, L. 10;

b) se la cauzione è prestata da una o più persone cumulativamente per una terza persona, per ogni L. 1000 o frazione di L. 1000, L. 4.

Queste tasse si corrispondono mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa da annullarsi dal cancelliere col bollo d'ufficio.

Art. 8.

Gli atti, e le relative copie, per pagamenti rateali di multa e spese di giustizia, dovute a seguito di condanna dei Tribunali militari, sono redatti su fogli di carta da bollo da L. 6.

Art. 9.

I ricorsi per ottenere il provvedimento di idoneità e validità della rendita dotale costituita in occasione del matrimonio degli ufficiali e quelli relativi alla liberazione di vincoli posti in qualsiasi tempo sono redatti su fogli di carta da bollo di L. 10.

Art. 10.

I provvedimenti di cui al 1° e 2° comma dell'art. 6 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e quelli relativi alle rendite dotali costituite in occasione dei matrimoni di ufficiali contratti secondo l'impero delle leggi precedenti sono esenti da registrazione, ma sono soggetti, senza riguardo al numero dei fogli, alle seguenti tasse graduali di bollo:

a) quando l'oggetto del provvedimento abbia un valore non superiore alla rendita lorda di L. 3000 nominali, L. 50;

b) quando il valore supera la rendita lorda di L. 3000 nominali, L. 100.

In entrambi i casi per ogni provvedimento è dovuto un diritto fisso di L. 20 a favore della cancelleria del Tribunale Supremo militare.

Le tasse graduali ed il diritto fisso sono dovuti per ciascun provvedimento indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione e devono rimettersi alla cancelleria unitamente ad ogni ricorso. La cancelleria ne rilascia quietanza ed applica la tassa per ogni provvedimento mediante apposizione di marche da bollo a tassa fissa da annullarsi col bollo d'ufficio sulla copia.

Art. 11.

I provvedimenti menzionati nell'articolo precedente, e le relative copie che si rilasciano dalla cancelleria del Tribunale Supremo militare, sono redatti su carta da bollo da L. 10.

Art. 12.

Gli atti relativi alla costituzione della dote militare sono soggetti alle ordinarie tasse di bollo e di registro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 86. — COOP

Numero di pubblicazione 2202.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1889.

Modificazioni al regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I primi tre commi dell'art. 30 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, sono sostituiti come segue:

« Il concorso viene giudicato da una Commissione nominata dal Ministro e composta di cinque membri designati secondo le norme seguenti:

« Due di tali membri sono designati, su invito del Ministro, dal Consiglio accademico dell'Istituto, al quale appartiene la cattedra messa a concorso; uno di essi deve essere un professore stabile o cultore della materia estraneo all'Istituto e l'altro un professore stabile dell'Istituto che insegni possibilmente una materia affine.

« Il Consiglio accademico dell'Istituto interessato designa pure due supplenti.

« Due altri membri sono designati, a maggioranza di voti, dai professori stabili dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, fra i professori stabili della materia, appartenenti ai detti Regi istituti superiori o alle Regie università, ovvero fra i cultori della materia stessa. Non possono essere designati coloro che insegnano nell'Istituto a cui appartiene la cattedra messa a concorso. Quando non vi sia assolutamente alcun professore stabile o cultore della materia possono proporsi professori stabili o cultori di materia affine. Oltre i due membri effettivi saranno designati, con le stesse norme, due membri supplenti.

« Il quinto membro ed un supplente sono designati dal Consiglio superiore tra i professori stabili o cultori della materia estranei all'Istituto cui devesi provvedere.

« Le designazioni, di cui al terzo comma, hanno luogo presso tutti i Regi istituti superiori nel giorno che sarà stabilito dal Ministro.

« Ogni professore scrive in una scheda due nomi sotto l'indicazione « membri effettivi » e due nomi sotto l'indicazione « membri supplenti ». Le schede che portino un numero maggiore di nomi sono valide per i primi due segnati come effettivi e per i primi due segnati come supplenti. Il voto è individuale e segreto. I professori lontani dalla loro sede possono votare nell'Istituto della città dove temporaneamente si trovano. Ogni votante chiude la propria scheda in una busta che consegna al rettore o direttore. Il rettore o direttore, raccolte tutte le buste contenenti le schede, le chiude in un piego sigillato che, munito della propria firma, trasmette al Ministero con un processo verbale firmato da lui e dal segretario del Consiglio accademico, certificante il numero dei votanti ed il numero delle schede. Lo scrutinio si fa dal capo dell'ufficio competente del Ministero con l'assistenza di due professori residenti a Roma. I nomi vengono distribuiti in due elenchi, l'uno dei membri effettivi e l'altro dei supplenti. S'intendono designati come membri effettivi e rispettivamente supplenti i nomi del primo elenco e, rispettivamente del secondo, che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è designato il più anziano di grado. Nel Bollettino ufficiale del Ministero saranno pubblicati i nomi dei membri effettivi e supplenti ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 31 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, è sostituito come segue:

« Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno luogo ad assoluta maggioranza di voti e non sono valide ove non siano presenti almeno quattro dei componenti la Commissione.

« In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

« In mancanza del presidente, presiede l'anziano di età ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 81. — COOP

REGIO DECRETO 4 novembre 1926.
Concessione dell'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura al « Sindacato pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro », in Bari.

Con R. decreto 4 novembre 1926, registrato alla Corte dei conti, il « Sindacato pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro », con sede in Bari, è stato autorizzato all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nel territorio del XX Compartimento assicurativo (provincie di Foggia, Bari, Lecce, Taranto) ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del XX Compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

DECRETI MINISTERIALI 19 ottobre 1926.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Ettore Stucchi, nato a Milano il 17 settembre 1896 da Angelo e da Luigia Alfieri, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano d'inibire al predetto signor Stucchi Ettore il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 6 ottobre 1926 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Ettore Stucchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Edvige Gussoni, nata a Milano il 29 gennaio 1900 da Gaspare e da Virginia Sordi, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Gussoni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 6 ottobre 1926 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Edvige Gussoni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 14 novembre 1926, n. 3904, ha presentato a S. E. il Presidente del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota in data 16 novembre 1926, ha presentato a S. E. il Presidente del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1871, che impone l'obbligo del giuramento ai capitani e padroni marittimi.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che da S. E. il Ministro per i lavori pubblici è stato presentato al Parlamento il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, contenente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA CORRIGE.

Per la quinta iscrizione dell'elenco smarrimento certificati di rendita in pos. 8740, intestata per la proprietà a: Venuti Margherita, ecc., rendita L. 185.50, e per l'usufrutto a: Venuti Anna, ecc., pubblicata:

per la 1ª pubblicazione, *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 1926;

per la 2ª pubblicazione, *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 1926;

per la 3ª pubblicazione, *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1926,

nella 1ª colonna, ove dice: 3.50 %, leggasi: cons. 5 % (1861).

A pagina 4961 della *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'11 novembre 1926, la nona intestazione dell'elenco per smarrimento certificati: 3.50 % - 48151 - Parroco pro-tempore di *Vituliano*, dom. a *Vituliano*, deve dire: *Vitulanio*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 13 novembre 1926.

Francia	80.16	New York	24.214
Svizzera	467.07	Dollaro Canadese	24.28
Londra	117.40	Oro	467.22
Olanda	9.72	Belgrado	42.75
Spagna	367 —	Budapest (pengő)	0.034
Belgio	3.361	Albania (Franco oro)	4.645
Berlino (Marco oro)	5.754	Norvegia	6.06
Vienna (Schillinge)	3.42	Polonia (Sloty)	—
Praga	71.925	Rendita 3,50 %	64.825
Romania	13.50	Rendita 3.50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	124.92	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	22.39	Consolidato 5 %	83 925
Peso Argentino carta	9.85	Obbligazioni Venezie 3 50 %	65.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 15 novembre 1926.

Francia	80.60	New York	24.271
Svizzera	467.03	Dollaro Canadese	24.33
Londra	117.738	Oro	466.32
Olanda	9.74	Belgrado	42.80
Spagna	367.37	Budapest (pengő)	0.0342
Belgio	3.371	Albania (Franco oro)	4.68
Berlino (Marco oro)	5.777	Norvegia	6 —
Vienna (Schillinge)	3.43	Polonia (Sloty)	—
Praga	71.75	Rendita 3,50 %	65.425
Romania	13.50	Rendita 3.50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	125.025	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	22.39	Consolidato 5 %	84.90
Peso Argentino carta	9.85	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66 —

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Canzano, in provincia di Teramo, con decreto 10 novembre 1926, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso pel posto di geofisico direttore (ruolo dei geofisici nel personale tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visti i Regi decreti-legge 4 maggio 1925, n. 627, e 11 settembre 1925, n. 1717, convertiti in legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito in legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso di pari data, pel posto di geofisico direttore (ruolo dei geofisici nel personale tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: A. BONZANI.

Notificazione di concorso pel posto di geofisico direttore (ruolo dei geofisici nel personale tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di geofisico direttore (ruolo dei geofisici nel personale tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo - gruppo *A*, grado 6°).

Art. 2.

Gli assegni spettanti al geofisico direttore, giusta i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 31 marzo 1925, n. 363, sono i seguenti: stipendio da L. 17,800 a L. 20,500 e supplemento di servizio attivo L. 5500.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso soltanto i funzionari di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, che:

a) appartengano al gruppo *A*;

b) siano muniti di una delle seguenti lauree; in fisica, o mista in fisica-matematica, o in matematica, o infine in ingegneria;

c) abbiano disimpegnate per tre anni almeno, in modo lodevole, le mansioni della categoria cui aspirano.

Per l'ammissione dei candidati al concorso non è prescritto alcun limite di età; ma è necessario il preventivo assenso dell'Amministrazione alla quale appartengono.

Art. 4.

Costituiscono titoli di merito, nel concorso di cui sopra: il servizio prestato presso osservatori meteorologici, l'attestazione di aver superato l'esame del corso di fisica terrestre, le altre specializzazioni conseguite nelle discipline fisiche e matematiche, le pubblicazioni e gli studi di meteorologia, degni di encomio, nonchè la conoscenza di più di una lingua estera. Però nessuna valutazione sarà fatta di quest'ultimo titolo, nel caso che l'Amministrazione non ritenesse di far luogo ai relativi esami.

Art. 5.

I candidati devono far pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta da bollo da L. 3, con l'indicazione del loro domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) titoli di studio posseduti, in originale, salvo che, per tassative disposizioni di legge o di regolamenti ciò non sia possibile, nel qual caso è consentita la presentazione di certificati rilasciati dalle autorità competenti;

b) ricevuta comprovante il versamento effettuato, presso un ufficio del registro, della tassa di concorso di L. 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I candidati possono, inoltre, presentare tutti quei documenti che eventualmente stimino opportuno di esibire, per l'accertamento dei titoli di merito e dei titoli di preferenza previsti agli articoli 4 e 7.

Ciascun candidato deve, nella propria domanda, indicare la durata (inizio e termine eventuale) dei servizi prestati nella Regia aeronautica o presso uffici, osservatori o stazioni di meteorologia, nonchè gl'incarichi disimpegnati.

La mancanza di uno dei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b), od il ritardo, sia pure di un giorno, nella presentazione o nell'arrivo della domanda o dei documenti predetti, alla Direzione generale indicata al primo comma del presente articolo, quale che ne sia la causa (pur se non imputabile al candidato), importano la sua esclusione, senza appello, dal concorso, anche se la presentazione abbia avuto luogo tempestivamente ad altro ufficio del Ministero dell'aeronautica o ad altra Amministrazione dello Stato.

I documenti eventuali di cui al quarto comma del presente articolo che siano esibiti o giungano in ritardo si considerano come inesistenti agli effetti del concorso. Egualmente non sarà tenuto alcun conto di qualsiasi tardiva dichiarazione.

Art. 6.

La valutazione dei titoli dei concorrenti sarà effettuata da un'apposita Commissione da nominarsi dal Ministero.

La Commissione assegnerà ai singoli candidati tre distinti coefficienti, graduato ciascuno da 1 a 10 punti, come appresso:

a) il primo, per le attitudini, l'operosità, la diligenza e la produttività dimostrate nei servizi della categoria cui aspirano, od in servizi affini;

b) il secondo, pei titoli di merito posseduti, a norma del precedente art. 4;

c) il terzo, per la durata complessiva dei servizi, di ruolo e non di ruolo, resi allo Stato, in mansioni analoghe a quelle della categoria cui aspirano, durata da valutarsi proporzionalmente, in modo che a quaranta anni di servizio, corrisponda il coefficiente « otto ». Un punto potrà essere aggiunto a favore dei candidati che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio in aeronautica, ed uno a favore di coloro che siano stati preposti, con mansioni direttive, almeno per un egual periodo di tempo, a servizi meteorologici, ancorchè tali servizi ed incarichi si sovrappongano.

Non saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato meno di sei punti pel coefficiente a).

Pei candidati riconosciuti idonei, la somma dei tre coefficienti designerà il grado di merito individuale.

Art. 7.

A parità di merito, saranno preferiti:

1º gli insigniti di medaglia al valor militare;

2º i mutilati e invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella A) annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3º i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie di cui alla tabella indicata al precedente n. 2; ovvero alla 9ª o 10ª categoria della tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4º gli insigniti di croci di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra;

5º gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6º coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di cui ai precedenti numeri 2 e 3, pei quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria di invalidità, da eseguirsi ai termini del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra più concorrenti di egual merito, che appartengano a ciascuna delle sei categorie sopra indicate, sono preferiti coloro che si trovino anche nelle condizioni delle categorie successive, secondo l'ordine progressivo delle medesime.

A parità anche di tali condizioni, avranno preferenza i candidati più anziani di età.

Con tali criteri si farà luogo alla formazione della graduatoria dei candidati riconosciuti idonei, e vincitore del concorso sarà dichiarato il primo iscritto nella graduatoria.

Ove egli rinunzi alla nomina, questa sarà conferita al candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria, e così di seguito.

Art. 8.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 9.

I concorrenti che desiderassero di avere schiarimenti circa il presente bando di concorso dovranno chiederli al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali.

Roma, addì 23 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato